



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA
SEDE DI PALERMO**

CAPITOLATO SPECIALE

AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 50, CO.1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, DEL SERVIZIO “A CONSUMO” DI SCARTO CON DISTRUZIONE DOCUMENTALE CERTIFICATA DEI FASCICOLI PROCESSUALI DEFINITI DAL 1986 AL 2012, AGGIORNAMENTO E SERVIZIO IN OUTSOURCING “A CONSUMO” DI GESTIONE DELL’ARCHIVIO DI DEPOSITO E DEI SERVIZI DI ARCHIVIAZIONE DEL T.A.R. DELLA SICILIA - VIA BUTERA N. 6, PALERMO, PER 18 MESI.

ART.1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente capitolato disciplina le norme e le condizioni tecniche ed organizzative atte a regolamentare il servizio di scarto “a consumo” con distruzione documentale certificata dei fascicoli processuali definiti dal 1986 al 2012, aggiornamento e servizio in outsourcing “a consumo” di gestione dell’archivio di deposito e dei servizi di archiviazione del T.A.R. della Sicilia - via Butera n. 6, Palermo (di seguito per brevità chiamato anche “Tribunale”), **per 18 mesi**.

**ART.2 – CONSISTENZA ATTUALE DELL’ARCHIVIO DI DEPOSITO DEL
TRIBUNALE**

Il suddetto archivio di deposito del Tribunale è composto da n. 7.850 contenitori/plico di fascicoli processuali “definiti” (c.d. di “vecchia produzione” pari a circa 108.649 fascicoli) che occupano **n. 3.130 metri lineari**, attualmente custoditi presso i locali di archiviazione della stessa ditta destinataria della presente Trattativa Diretta MEPA ovvero la Sikelia Gestione Archivi s.r.l., siti in Termini Imerese cap. 90018, località Canne Masche s.n.c., in esecuzione del contratto di cui al Documento di stipula RDO MEPA n. 2830540 del 30.09.2021.

La tipologia e la quantità dei predetti contenitori è la seguente:

- 1) mod. A (altezza 40 cm; profondità 33 cm; larghezza 30 cm) pari a n. 4294
- 2) mod. B (altezza 40 cm; profondità 47,5 cm; larghezza 33 cm) pari a n. 2698
- 3) mod. C (altezza 34 cm; profondità 38.00 cm; larghezza 30 cm) pari a n.928

ART.3 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

3.1 SCARTO “A CONSUMO” DEI FASCICOLI PROCESSUALI CON DISTRUZIONE DOCUMENTALE CERTIFICATA

3.1.1 Scarto a consumo dei fascicoli processuali con distruzione documentale certificata.

Questo Tribunale ha ottenuto da parte del Ministero della Cultura – Direz. Generale Archivi – Servizio II – Patrimonio archivistico - con nota prot. nr.39 del 08.01.2024 l'autorizzazione allo scarto dei fascicoli processuali “decisi” dal 1986 al 2012 occupanti un totale di *metri lineari* 2733.

I suddetti fascicoli processuali sono depositati presso i suddetti locali di archiviazione della stessa ditta destinataria della presente Trattativa Diretta MEPA, siti in Termini Imerese cap. 90018, località Canne Masche s.n.c.

L'appaltatore del presente nuovo contratto dovrà provvedere allo scarto a consumo dei fascicoli processuali “decisi” dal 1986 al 2012 che occupano *metri lineari* 2733 con relativa distruzione certificata degli stessi e delle relative scatole che le contengono.

I suddetti 2733 metri lineari sono da intendersi come quantitativo massimo da scartare e distruggere, poiché essi saranno oggetto di riduzione a seguito dello scorporo dei fascicoli processuali decisi per i quali non si sono rinvenuti gli originali dei provvedimenti giurisdizionali che li hanno conclusi. Pertanto il suddetto servizio è da intendersi “a consumo” e quindi i metri lineari da scartare con la relativa distruzione certificata saranno quelli corrispondenti ai fascicoli processuali decisi oggetto - di volta in volta - di specifica autorizzazione da parte di questo Tribunale che deciderà in piena autonomia e a propria insindacabile discrezionalità i fascicoli da scartare. Nessuna pretesa di raggiungimento del quantitativo massimo di metri lineari da scartare potrà vantare l'appaltatore nei confronti del Tribunale.

La prima operazione di scarto e distruzione certificata dei fascicoli processuali decisi dal 1984 al 2004 per una estensione pari a 1.014,62 metri lineari, dovrà avere inizio ed essere effettuata subito già a partire dal 1° giorno di decorrenza del contratto. Questo Tribunale avrà cura di inviare tempestivamente la relativa autorizzazione con allegato elenco dei fascicoli processuali decisi da scartare e distruggere.

Il servizio di scarto con distruzione documentale certificata **dovrà essere svolto** secondo le seguenti **modalità**:

- 1) individuazione delle scatole contenente i fascicoli processuali “decisi” dal 1986 al 2012 (in base alle relative autorizzazioni che di volta in volta saranno trasmesse);
- 2) prelievo dai posti di allocazioni in archivio delle scatole contenenti i fascicoli per i quali il Tribunale Amministrativo autorizzerà all'invio alla distruzione e macero;
- 3) trasporto presso operatore autorizzato alla distruzione certificata. Le scatole con i fascicoli processuali da distruggere dovranno essere:
 - trasportati su pallet numerati progressivamente;
 - assicurati con pellicola termoprotettiva;
- 4) distruzione in sicurezza dei fascicoli processuali e delle scatole mediante procedure eseguite da Aziende specializzate in smaltimento della carta in possesso di certificazione ISO che definisce i requisiti di un “Sistema di Gestione Ambientale” e mediante **frammentazione liv. DIN 3**;
- 5) certificazione e tracciabilità di tutte le operazioni connesse alla distruzione dei documenti contenenti dati sensibili;

- 6) rilascio di certificazione di **avvenuta distruzione certificata** ai sensi della normativa vigente e nel rispetto del GDPR e del D.lgs. n. 196/2003, nonché dell'avvenuta frammentazione liv. DIN 3;
- 7) lo smaltimento della documentazione cartacea frammentata dovrà essere effettuato presso Operatori economici autorizzati e iscritti all'Albo dei gestori ambientali per il recupero del materiale di che trattasi, nonché in possesso di certificazione ISO che definisce i requisiti di un "Sistema di Gestione Ambientale";
- 8) consegna al Tribunale del FIR (Formulario Identificazione Rifiuti) relativo al macero autorizzato a garanzia dell'avvenuta esecuzione delle operazioni di distruzione, in regime certificato.
- 9) le operazioni di scarto, con distruzione documentale certificata e consegna della relativa certificazione e del FIR, dovranno compiersi entro quarantacinque (45) giorni, salve proroghe del citato termine per oggettive difficoltà, dal ricevimento delle autorizzazioni da parte di questo Tribunale;
- 10) **l'appaltatore del presente contratto dovrà presenziare alle operazioni di distruzione certificata dei fascicoli processuali e delle relative scatole.**

In qualunque momento l'Amministrazione potrà verificare, anche senza preavviso, le modalità di esecuzione delle operazioni di scarto.

Laddove si riscontrassero modalità tali da mettere a repentaglio la sicurezza dei fascicoli o tali da non rendere certa la loro rintracciabilità, il Tribunale potrà ordinare la sospensione dei lavori fino a quando la ditta non avrà adottato le misure necessarie ad eliminare le cause della sospensione:

3.2 AGGIORNAMENTO, DEPOSITO E CONSERVAZIONE "A CONSUMO" DEI FASCICOLI E RELATIVE SCATOLE RIMASTI IN DEPOSITO A SEGUITO DEL PRIMO SCARTO, PARI A 2.115,38 METRI LINEARI (3130-1014,62) (SERVIZIO A CONSUMO CON CORRISPETTIVO A CANONE) PER 18 MESI.

Il servizio oggetto della fornitura dovrà avere le caratteristiche tecnico/qualitative di seguito indicate, secondo le norme UNI EN ISO 14001: 2015.

3.2.1 Verbalizzazione inizio servizio.

Entro **10** giorni dall'inizio del servizio, l'appaltatore dovrà redigere apposito **verbale** di inizio del servizio di scarto e distruzione certificata dei fascicoli processuali decisi, deposito e conservazione con l'aggiornamento del numero di scatole suddivise per tipologia, metri lineari e quantità dei fascicoli processuali decisi in carico, con allegato file dell'archivio informatico contenente gli stessi dati della catalogazione operata a suo tempo in sede di presa in carico. Il suddetto verbale dovrà essere inviato entro lo stesso termine a questo Tribunale.

3.2.2 Verbalizzazione attività di accertamento dei fascicoli processuali decisi rimasti in deposito dopo ogni operazione di scarto e distruzione certificata.

Entro 15 giorni dall'avvenuta partenza dei fascicoli scartati l'appaltatore dovrà redigere **apposito verbale** con l'aggiornamento del numero di scatole suddivise per tipologia, metri lineari e quantità dei fascicoli processuali decisi rimasti in carico, con allegato file dell'archivio informatico aggiornato contenente gli stessi dati della catalogazione operata a suo tempo in sede di presa in carico. Il suddetto verbale dovrà essere **inviato entro** lo stesso termine a questo Tribunale.

Per presa in carico della consistenza in deposito, si intende l'aggiornamento della catalogazione dei fascicoli processuali con i dati di identificazione della singola causa contenuta nella scatola (unità di archiviazione base).

I dati minimi di individuazione richiesti sono: il numero di Registro Generale (R.G.), il numero di provvedimento conclusivo del giudizio, i nominativi delle parti, l'oggetto della causa. Nella "presa in carico" si intende compresa la gestione dei numeri di registro generale, forniti da NSIGA, ovvero i collegamenti di questi numeri mediante programma informatico compatibile con quello del registro generale in modo tale che il sistema della ditta appaltatrice sia in grado di catalogare i fascicoli presi in carico, come già previsto dal precedente contratto, (ove questo non sia già stato fatto) scambiando le informazioni tra i due sistemi.

Il mancato rispetto del termine indicato comporta l'applicazione della penale di cui al successivo **art. 21**.

In qualunque momento l'Amministrazione potrà verificare, anche senza preavviso, i fascicoli processuali decisi rimasti e le loro modalità di archiviazione nei locali dell'appaltatore.

I costi relativi alle suddette verbalizzazioni di cui ai punti 3.2.1 e 3.2.2 gravano interamente sulla ditta appaltatrice.

Il trasferimento dovrà avvenire sulla scorta di eventuali criteri stabiliti dalla Commissione di Sorveglianza sugli archivi o dal Ministero della Cultura, In questo caso sarà data comunicazione alla ditta con congruo anticipo.

3.2.2 Deposito e conservazione, presso il centro di archiviazione, dei fascicoli processuali decisi.

Il servizio di deposito e conservazione consiste:

- nella conservazione e gestione **per 18 mesi**, con la massima cura e diligenza, nel rispetto di tutti gli standard e le normative previste in materia di conservazione del materiale cartaceo, di sicurezza e di riservatezza, dei fascicoli processuali decisi rimasti dopo lo scarto.

- gestione fisica ed informatica delle varie tipologie di movimentazioni derivanti dai servizi oggetto della gara.

Le scatole contenenti i fascicoli processuali decisi rimasti dopo lo scarto, secondo i modelli indicati all'art.2, occupano ad inizio servizio **3.130** metri lineari, corrispondenti a quelli oggetto di fatturazione nel precedente contratto.

Il suddetto servizio è "a consumo", in quanto i metri lineari di deposito e conservazione saranno diminuiti di un ammontare pari a quelli che, di volta in volta previa specifica autorizzazione del Tribunale, si renderanno liberi a seguito dell'avvenuto scarto e distruzione certificata dei fascicoli processuali decisi di cui al punto 3.1.1. Solo i metri lineari rimasti ancora occupati dopo l'effettuazione di ogni operazione di scarto e distruzione certificata, saranno produttivi di corrispettivi in termini di deposito e conservazione.

Il corrispettivo del servizio sarà a canone, quantificato mensilmente in base al costo unitario (metro lineare) di affidamento per i metri lineari che rimangono di volta in volta occupati dai fascicoli processuali decisi rimasti in deposito e conservazione dopo ogni operazione di scarto.

3.2.3 Adempimenti a fine contratto.

A fine contratto l'appaltatore cessante dovrà rendere disponibili al Tribunale o all'appaltatore subentrante le scatole contenenti i fascicoli processuali decisi ancora in deposito mediante la loro "messa a terra" dalla scaffalatura e la loro collocazione all'imbocco dell'immobile in cui sono depositati. L'appaltatore cessante dovrà altresì prestare la massima collaborazione per una ordinata e celere presa in consegna da parte dell'appaltatore subentrante. Dovrà altresì essere redatto per ogni trasporto di presa in consegna un verbale in contraddittorio tra appaltatore cessante e subentrante contenente la quantità e tipologia di scatole nonché i loro numeri identificativi.

3.3. RICHIESTA FASCICOLI PER CONSULTAZIONE (SERVIZIO A CONSUMO)

Il Tribunale potrà richiedere per il periodo di vigenza contrattuale, a mezzo e-mail al Centro di archiviazione, il prelievo temporaneo di fascicoli processuali che dovessero occorrere per la consultazione ivi compresa l'attività di restituzione e di risistemazione in archivio a cura della ditta aggiudicataria. Potranno essere richiesti fascicoli processuali per un massimo di **144 plichi** e comunque fino a concorrenza dell'importo complessivo offerto per tutte e due le tipologie di plichi. Il costo del servizio, compreso il recapito, è commisurato al plico che può contenere anche più fascicoli ed avere un peso:

- fino ad 1 Kg (chilogrammo) per la richiesta di uno o più fascicoli che cumulativamente rientrano in tale fascia di peso;
- da 1,01 Kg a 4 Kg (chilogrammi) per la richiesta di più fascicoli o un singolo fascicolo che rientri in tale fascia di peso. Ove tale/i fascicoli occupi o occupino più plichi il prezzo corrisposto sarà moltiplicato per il numero dei plichi.

Eventuali ulteriori richieste di prelievo temporaneo dei fascicoli saranno a carico del committente, sulla base del costo unitario indicato nell'offerta per tale voce di spesa. Il recapito dei fascicoli, oggetto di richiesta da parte del Tribunale, sarà curato dalla ditta appaltatrice, in modo tale da garantire la perfetta conservazione dei fascicoli e la necessaria riservatezza. La consegna della documentazione presso il Tribunale dovrà avvenire entro 2 giorni lavorativi successivi alla richiesta.

Una volta ultimata la consultazione, i fascicoli processuali saranno resi disponibili presso il Tribunale, con le stesse modalità di cui al precedente punto 3, ai fini del trasporto e della riallocazione da parte della ditta presso il Centro di archiviazione.

La consegna ed il ritiro dei fascicoli oggetto di consultazione avverrà all'interno della sede del Tribunale.

Delle operazioni di richiesta e riconsegna dei fascicoli deve essere fornita la tracciabilità anche su supporto informatico.

ART.4 – CONDIZIONI TECNICO – OPERATIVE

L'applicativo web utilizzato dall'appaltatore per il deposito e conservazione dei metri lineari rimasti, dovrà essere basato su una architettura client/server e sviluppato con tecnologia compatibile con gli ambienti Microsoft Windows; dovrà altresì avere come requisiti la modularità, la flessibilità, l'economicità, l'attualità, l'affidabilità e l'interoperabilità.

Il sistema adottato dovrà in ogni caso utilizzare procedure informatiche che assicurino la gestione di tutte le funzioni attinenti la fornitura dei servizi oggetto del contratto di appalto. Dovrà essere inoltre fornito un "repository" per la raccolta ed archiviazione delle informazioni relative all'individuazione dei fascicoli processuali di vecchia produzione.

ART. 5 – CARATTERISTICHE DEI LOCALI ADIBITI ALL'ARCHIVIAZIONE

La particolare natura del servizio, impone che il deposito e conservazione si svolga in Sicilia.

I locali devono essere:

- dotati di valida ed efficace certificazione di prevenzione incendi rilasciata dal competente Comando provinciale dei VV.FF. per la pertinente categoria ed attività, con un carico d'incendio adeguato per la quantità di documentazione oggetto del servizio;
- nella piena ed esclusiva disponibilità della ditta incaricata;
- dotato di impianti conformi a tutte le norme e disposizioni in materia;
- dotato di regolare certificato di destinazione d'uso, agibilità, di sicurezza e salubrità, nonché di tutte le certificazioni di conformità alle norme relative alla prevenzione degli infortuni;
- dotato di sistema antintrusione, di sistema di rilevazione dei fumi ed antincendio, di sistema di controlli ambientali e di controllo sugli accessi all'archivio di carattere fisico e logistico (ingresso controllato ai locali con trattamento dei dati, registrazione degli accessi, dispositivi antincendio, identificazione e autenticazione degli incaricati, controllo su operatori addetti alla manutenzione e movimentazione);
- idoneo all'utilizzo come archivio (dimostrare la specifica destinazione d'uso).

ART. 6 – GARANZIA DEFINITIVA

La ditta aggiudicataria dovrà, ai sensi dell'art. all'articolo 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, prima della stipula del contratto ed a garanzia degli obblighi assunti, costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con modalità di cui all'articolo 106, del d.lgs. 36/2023, nella misura del 5% dell'importo appaltato al netto dell'aliquota IVA. L'importo della garanzia sarà precisato nella lettera di comunicazione dell'affidamento. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal codice sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante.

Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate al Tribunale amministrativo regionale di Palermo. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del Tribunale qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Appaltatore. In caso di inadempimento a tale obbligo il Tribunale ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità di "nulla-osta" del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo della cauzione definitiva permarrà fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Ai sensi dell'art. 117, comma 3, D. Lgs. 36/2023 ultimo periodo, l'importo della garanzia è ridotto nella misura e con le modalità previste dall' art. 106, comma 8, D. Lgs. 36/2023.

Ai fini dell'applicazione della predetta riduzione l'operatore economico dovrà dichiarare, in sede di offerta, l'eventuale possesso dei requisiti di cui all'106, comma 8 D.Lgs. 36/2023 al fine di usufruire della relativa riduzione. I documenti a comprova dovranno essere prodotti dall'aggiudicatario nella successiva fase di verifica dei requisiti.

ART.7 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico della Ditta tutti gli oneri fiscali, ad eccezione di quelli per i quali sussiste l'obbligo legale di rivalsa, e tutte le spese contrattuali.

ART. 8 - STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato nella forma del documento elettronico sul portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione.

Non è dovuta l'imposta di bollo (v. All. n. I.4 del D.Lgs. 36/2023).

ART. 9 - DURATA DEL SERVIZIO

I servizi oggetto della gara avranno durata, secondo le modalità per ciascuno specificate nel presente capitolato, **di diciotto mesi (18) decorrenti dalla data di stipula del contratto.**

Il Tribunale potrà richiedere alla ditta appaltatrice, prima del completamento delle operazioni di "Verbalizzazione inizio servizio" di cui al punto 3.2.1, eventuali fascicoli rimasti e già allocati presso il centro di archiviazione ai fini della consultazione.

Alla scadenza del contratto, ai sensi dell'art. 120, comma 11 del D. lgs. 36/2023, nelle more del perfezionamento della procedura per l'attivazione di una Convenzione Consip o di altra procedura tesa ad individuare un nuovo fornitore dei servizi, il contratto potrà essere prorogato ai medesimi prezzi, patti e condizioni per il tempo strettamente necessario al completamento della procedura di affidamento del nuovo contratto fino ad un massimo di mesi 6 (sei).

La ditta aggiudicataria si obbliga a comunicare formalmente al Tribunale, con un anticipo di almeno 30 giorni, l'eventuale variazione del luogo di custodia dei fascicoli che dovranno, in ogni caso, rimanere all'interno dello Stato Italiano, anche ai fini di quanto disposto dall'art.59 del d.lgs n.42/2004.

ART. 10 – EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 50, comma 6 del D.Lgs.36/2023, dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario potrà procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

ART. 11 – CLAUSOLA REVISIONE PREZZO

Il committente riconosce ai sensi dell'art. 60, d.lgs. n. 36/2023 il diritto dell'appaltatore alla revisione di prezzi, nella seguente misura.

Eventuali variazioni dell'indice nazionale ISTAT dei prezzi al consumo (FOI), in aumento o in diminuzione, rispetto alla data di sottoscrizione del contratto, saranno valutate dalla stazione appaltante soltanto se superiori al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa,

La stazione appaltante, con propria determina, procederà entro 30 giorni lavorativi all'accoglimento o al rigetto dell'istanza o a proporre un diverso importo revisionale calcolato con il medesimo criterio.

ART.12 – DIVIETO DI CESSIONE

E' vietata la cessione del contratto, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto a pena di nullità della cessione stessa, secondo quanto previsto dall'art. 119, co. 1, D.Lgs. n. 36/2023. La cessione dei crediti derivanti dal contratto, anche a banche e intermediari finanziari, deve essere effettuata ai sensi dell'art. 120, co. 12, D.Lgs n. 36/2023.

ART. 13 - SUBAPPALTO

Ai sensi del comma 17 dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 le prestazioni oggetto del presente appalto, sebbene siano subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto in ragione della necessità di contenere al massimo i passaggi del suddetto materiale stante che contiene dati **personali o sensibili**.

Ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e secondo le condizioni e modalità dallo stesso articolo stabilite, è ammesso il ricorso al subappalto previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del D.Lgs. 36/2023;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

L'appaltatore trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103 del D.Lgs. 36/2023.

ART.14 - MATERIALI ED ATTREZZI

L'appaltatore dovrà provvedere a sue cure e spese a tutto il materiale necessario ed a tutte le attrezzature occorrenti per la completa e perfetta esecuzione del servizio.

Tutto il materiale e le attrezzature resteranno di proprietà dell'appaltatore e dovranno essere tenute in perfetto stato.

ART. 15 – CERTIFICAZIONE REGOLARE ESECUZIONE IN CORSO DI ESECUZIONE E AD ULTIMAZIONE DEI SERVIZI

Il Direttore dell'esecuzione:

- *per il servizio a consumo di scarto e distruzione certificata dei fascicoli processuali decisi*, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 116, c.7 del D.L.gs. 36/2022 e del relativo art. 38 dell.to II.14 allo stesso, accerta la prestazione effettuata sulla scorta di quanto previsto dal precedente articolo 3.1.1. In caso positivo emette il certificato di regolare esecuzione e lo trasmette al RUP che ne prende atto e ne conferma la completezza. A seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione con esito positivo, si procede a norma dell'art. 27 dell'all.to II.14 al codice, al pagamento del relativo importo;
- *per il servizio "a consumo" di deposito e conservazione con corrispettivi a canone e per il servizio "a consumo" di consultazione dei fascicoli processuali decisi*, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 116, c.7 del D.L.gs. 36/2022 e del relativo art. 38 dell.to II.14 allo stesso, con **cadenza mensile** accerta la prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, emette, in caso positivo, il certificato di regolare esecuzione e lo trasmette al RUP che ne prende atto e ne conferma la completezza. A seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione con esito positivo, si procede a norma dell'art. 27 dell'all.to II.14 al codice, al pagamento della relativa rata mensile.

Alla scadenza del contratto, verrà redatto il verbale di ultimazione del servizio in cui si attesta il termine dello stesso. L'appaltatore, inoltre, deve assicurare la propria disponibilità e collaborazione, finalizzata ad agevolare il passaggio delle consegne all'Amministrazione o a un soggetto terzo

nominato dall'Amministrazione stessa, fornendo tutte le informazioni, i dati e le prestazioni nelle modalità che l'Amministrazione riterrà opportuno richiedere.

ART. 16 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il corrispettivo dei *servizi* sarà fatturato previo nulla-osta comunicato dal Direttore dell'esecuzione a seguito del rilascio del suddetto certificato di regolare esecuzione – all'appaltatore per p.e.c. entro 10 giorni dalla fine del periodo di fatturazione.

Il corrispettivo del *servizio a consumo di scarto e distruzione certificata* sarà fatturato dopo l'avvenuta regolare esecuzione relativa ad ogni autorizzazione inviata dal Tribunale all'appaltatore.

Il corrispettivo determinato a canone sia *del servizio a consumo di deposito e conservazione che del servizio a consumo di consultazione dei fascicoli*, sarà fatturato con **cadenza mensile** a seguito del rilascio del suddetto certificato di regolare esecuzione.

Ciascuna fattura elettronica dovrà riportare anche i seguenti elementi:

- come committente il **Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia – via Butera n. 6 - 90133 Palermo – Codice fiscale 97013610825**;
- **Codice univoco IPA “RE3REB”**;
- l'espresso riferimento al contratto stipulato;
- **il CIG _____**;
- il Codice Fiscale e Partita iva dell'appaltatore.

Le fatture non in regola con le norme fiscali vigenti o emesse in contrasto con le previsioni del presente atto, non saranno ritenute valide e pertanto saranno rifiutate.

Questo Tribunale rientra fra le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, alle quali per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei propri confronti si applica il regime dello **split-payment** di cui all'art. 17-ter del DPR 633/72 (inserito dall'art. 1, comma 629, lett. b), L. 23 dicembre 2014, n. 190

I pagamenti verranno effettuati previa verifica da parte del committente della regolarità contributiva presso INPS, INAIL mediante acquisizione del DURC on line.

Il pagamento sarà eseguito entro trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura, mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, appositamente indicato dalla Società ai sensi della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s. m. i.

L'appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all'Amministrazione le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche qualora le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, la Società non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuale ritardo nel pagamento.

ART. 17 - INDICAZIONE CIG E TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

Per consentire gli adempimenti previsti dalla Legge n.136/2010, così come modificata e integrata dal Decreto Legge 12 novembre 2010 n.187, si comunica che il CIG è il seguente: _____

In particolare, si rammenta che l'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla predetta normativa, pena la nullità assoluta del contratto.

L'appaltatore dovrà inoltre garantire gli obblighi di tracciabilità di cui sopra, da parte di eventuali subcontraenti. La scrivente amministrazione si riserva la facoltà di attuare eventuali verifiche sui contratti sottoscritti tra le parti.

ART.18 – VIGILANZA E CONTROLLO

Il Tribunale provvederà con proprio personale o con altri soggetti appositamente autorizzati ad effettuare la sorveglianza, la vigilanza ed il controllo sui servizi oggetto dell'appalto.

L'appaltatore si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, una persona responsabile dell'esecuzione del contratto (responsabile del servizio per conto dell'outsourcer) costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato all'Amministrazione per iscritto, all'atto della firma del contratto. Il responsabile del servizio provvederà, per conto dell'appaltatore, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito con il presente capitolato e sarà il naturale corrispondente del Responsabile del servizio per conto dell'Amministrazione.

ART.19 - INFORTUNI, DANNI E RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

Ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 l'Impresa è responsabile, per la sicurezza dei suoi lavoratori e dell'osservanza di tutte le misure necessarie al controllo dei rischi specifici della propria attività.

L'appaltatore risponderà pertanto direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio in proprio e tramite il proprio personale dipendente, nonché per gli infortuni del personale addetto al servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Tribunale.

L'appaltatore è responsabile di qualsiasi danno ed inconveniente causati direttamente al Tribunale od a terzi dal personale addetto al servizio e di ogni altro danno ed inconveniente dipendente dalla gestione del servizio stesso.

L'aggiudicatario dovrà pertanto, prima della stipula del contratto, produrre, una polizza assicurativa per responsabilità civile (RC), stipulata con primaria compagnia di assicurazione, comprensiva della Responsabilità civile terzi (RCT) e della Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO), con riferimento alle attività previste nell'ambito del contratto.

La suddetta copertura assicurativa potrà essere rappresentata da una nuova polizza oppure da un'appendice a polizza preesistente, dovrà essere specifica per il contratto di cui trattasi, coprire tutti i rischi connessi con lo svolgimento delle prestazioni previste, e dovrà esplicitamente prevedere:

- a) per la garanzia Responsabilità civile verso Terzi (RCT), un massimale unico minimo di Euro 500.000 per sinistro e per anno e, tra le altre condizioni, l'estensione a:
 - danni a cose in consegna e/o custodia;
 - danni a terzi da incendio;
 - danni arrecati a terzi da dipendenti, da soci, da collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con il contraente – che partecipino all'attività oggetto del contratto a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità civile personale;
- b) per la garanzia Responsabilità civile verso i prestatori d'opera (RCO), un massimale minimo di Euro 500.000 per sinistro e per anno e di Euro 500.000 per persona, per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta – inclusi soci lavoratori, prestatori d'opera parasubordinati, e comunque tutte le persone per le quali sussista l'obbligo di assicurazione obbligatoria INAIL, dipendenti e non, di cui il contraente si avvalga – comprese tutte le operazioni accessorie, complementari e connesse, nessuna esclusa né eccettuata.

Copia del contratto di assicurazione dovrà essere prodotta all'atto della stipula del contratto.

Nell'esecuzione del servizio l'appaltatore sarà responsabile in via esclusiva per la perdita, distruzione o danno causato alla documentazione affidata.

ART. 20 – OPZIONE DI ULTERIORE SCARTO

Il Tribunale a propria insindacabile discrezionalità, potrà richiedere lo scarto di parte o di tutti i fascicoli processuali decisi e le scatole che li contengono rimasti ancora in deposito dopo lo scarto di cui al precedente art. 3.1, agli stessi prezzi, patti e condizioni del presente appalto.

I metri lineari che si renderanno liberi a seguito dello scarto e distruzione certificata dei fascicoli rimasti, non produrranno più corrispettivo e conseguentemente il Tribunale recederà dal contratto.

ART.21 – PENALITA'

In caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, lo stesso sarà passibile di una penale calcolata in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque, superare, complessivamente il dieci per cento di detto ammontare netto contrattuale.

L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza a cura del Direttore dell'esecuzione.

L'appaltatore, entro 5 giorni dalla data di notifica dell'inadempienza, potrà presentare le proprie giustificazioni sulle quali deciderà il Segretario generale del T.A.R. Palermo, su proposta del RUP. L'ammontare delle penali sarà ritenuto dalle somme dovute all'appaltatore ed all'occorrenza sarà prelevato dalla cauzione definitiva.

ART.22 – INVARIABILITA' DEL PREZZO D'APPALTO

Il prezzo indicato in offerta si intende fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto.

Il corrispettivo complessivo offerto si intende comprensivo di ogni onere o spesa relativa alla fornitura.

ART. 23 – RECESSO

Il Tribunale si riserva in ogni momento di esercitare il diritto di recesso, oltre che per i casi e le modalità di cui all'art. 123 del D.Lgs. 36/2023, anche dandone adeguata motivazione, nei seguenti casi:

- a) per sopravvenuti gravi motivi di interesse pubblico;
- b) giusta causa;
- c) mutamenti di carattere organizzativo, tali da modificare in modo sostanziale la tipologia del servizio;
- d) mutamento del contesto normativo che impone un risparmio di spesa obbligatorio e che rende, dunque, incompatibile la prosecuzione del contratto;
- e) nel caso previsto dall'art.1, comma 13, del D.L. 95/2012, convertito nella L n. 135/2012.

Si conviene che con l'espressione "giusta causa" si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, fare riferimento ai seguenti casi:

- qualora sia stato depositato contro la ditta un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione. La composizione amichevole. La ristrutturazione o l'indebitamento od il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni e venga incaricato della gestione degli affari della ditta;
- qualora taluno dei componenti dell'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore o il responsabile tecnico della società siano condannati con sentenza passata in giudicato per delitti contro la Pubblica Amministrazione, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto attuativo con il Tribunale contraente.

Il Tribunale inoltre si riserva la facoltà di recedere dal contratto di appalto qualora, nel periodo di durata del contratto:

- acquisisse, anche tramite l'agenzia del demanio competente per territorio, la disponibilità di locali idonei ad ospitare la documentazione presente presso il centro di archiviazione della ditta aggiudicataria;
- a seguito di ulteriori operazioni di scarto, non rimanessero più scatole archiviate contenenti fascicoli processuali decisi.

In caso di recesso del Tribunale, la ditta ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni del contratto.

L'appaltatore rinuncia a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

ART.24 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto può essere immediatamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile mediante semplice comunicazione scritta, al verificarsi di una delle ipotesi di seguito elencate:

- inadempimenti gravi e ripetuti nel corso dell'esecuzione del contratto;
- non conformità della fornitura alle vigenti disposizioni di legge;
- in caso di sospensione ingiustificata della fornitura;
- perdita di uno dei requisiti previsti per l'affidamento e, più in generale, dal D. Lgs. n. 36/2023 o accertamento in corso di esecuzione del contratto, del mancato possesso dei requisiti;
- nel caso di sopravvenuta perdita dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 36 D. Lgs. 36/2023 e di qualsiasi altra previsione normativa;
- violazione degli obblighi contenuti nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013 e nel Codice di Comportamento per il personale degli uffici della Giustizia Amministrativa attualmente vigente;
- violazione degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 26 del presente capitolato;
- mancato rispetto delle clausole contenute nel patto di integrità;
- violazione del divieto di pantouflage;
- cessazione dell'attività dell'Operatore Economico ovvero assoggettamento della stessa a concordato preventivo, a fallimento, a sequestro o pignoramento, o altra procedura comportante la prosecuzione dell'attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, ovvero di liquidazione. Il fallimento dell'Operatore Economico comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione. Qualora l'Operatore Economico sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà del Committente proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto;
- mancata reintegrazione della cauzione definitiva, eventualmente escussa, entro il termine di 15 (quindici) giorni consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta dell'Amministrazione;
- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;
- mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei previsti dalle disposizioni previste all'art.3 della legge n.136 del 13 agosto 2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);
- in tutti gli altri casi previsti dal contratto e dalla normativa vigente.

Quando si verifichi una causa di risoluzione, il Segretario Generale del T.A.R. Sicilia - Palermo provvederà, alla contestazione, assegnando un termine di 5 giorni per la presentazione delle giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine predetto o nel caso che le giustificazioni non siano ritenute idonee, la risoluzione del rapporto è disposta con provvedimento del Segretario Generale del T.A.R. Sicilia - Palermo, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni.

L'Operatore Economico non può avanzare pretese di sorta e conserva solo il diritto alla contabilizzazione e al pagamento delle attività effettuate, dopo aver provveduto a compensare il committente per eventuali danni diretti o indiretti derivanti dalla sua condotta durante l'esecuzione del contratto. La relativa liquidazione avviene dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione della prestazione.

Il Tribunale si riserva inoltre la facoltà di risolvere il contratto di appalto in qualunque tempo, senza alcun genere di indennità e compenso nei casi in cui l'appaltatore, espressamente diffidato, non ottemperi alle contestazioni del committente (art.21) e quest'ultimo sia obbligato, per il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali a far eseguire d'ufficio i servizi pattuiti.

L'ammontare delle spese per l'esecuzione d'ufficio sarà ritenuto dalle somme dovute all'appaltatore ed all'occorrenza sarà prelevato dalla cauzione definitiva.

Il Tribunale si riserva altresì la facoltà di risolvere il contratto di appalto in qualunque tempo, qualora l'appaltatore:

- a) intenda delocalizzare il materiale documentale;
- b) non abbia garantito la sicurezza intrinseca della documentazione anche in fase di trasporto;
- c) abbia omesso di rinnovare le polizze assicurative previste nel disciplinare di gara;
- d) per l'espletamento del servizio non abbia adottato le misure idonee ed applicato i mezzi necessari che diano sicuro affidamento;
- e) subappalto senza preventiva autorizzazione.

Nei casi sopra richiamati, all'appaltatore sarà accreditato il semplice importo del servizio regolarmente effettuato, con deduzione, però, dell'ammontare delle penali per i ritardi eventualmente già maturati al momento della risoluzione; tutto ciò con opportuna salvezza di ogni ragione ed azione per rivalsa di danni in conseguenza dell'inadempimento da parte dello stesso appaltatore dei suoi impegni contrattuali.

Il mancato rispetto delle disposizioni previste all'art.3 della legge n.136 del 13 agosto 2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) è causa di nullità del contratto.

Per quant'altro non contemplato nel presente articolo si rinvia all'art. 122 del D. Lgs. 36/2023.

ART. 25 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1. L'Operatore Economico dichiara di non aver stipulato contratti di lavoro o comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici in violazione del divieto di pantouflage di cui all'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001.
2. L'Operatore Economico si impegna, a pena di esclusione dalla partecipazione alla presente procedura, a denunciare all'Amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad esse pervenuta, nonché qualunque illecita interferenza nella procedura di aggiudicazione e/o nella fase di esecuzione della prestazione formulata da personale in servizio.
3. Il mancato rispetto delle clausole contenute nel Patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla partecipazione alla presente procedura.
4. Ai sensi del Piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza nell'ambito della Giustizia amministrativa contenuto nel PIAO 2024-2026 adottato con D.P.C.S. 39/2024 e dell'art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001, che disciplina la procedura del c.d. whistleblowing, è consentito ai pubblici dipendenti e ai lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica, di segnalare condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, prevedendo, in loro favore, misure di tutela idonee a tenerli indenni da eventuali azioni ritorsive, determinate dalla segnalazione. A tal fine è possibile effettuare una segnalazione di whistleblowing, mediante l'applicativo accessibile dal sito internet della Giustizia Amministrativa – Pagina: “Amministrazione Trasparente” > Sezione: “Altri contenuti – Corruzione” > Sottosezione: “Whistleblowing”.
5. L'Operatore Economico si impegna, altresì, a far osservare a tutti i suoi dipendenti/collaboratori, pena la risoluzione/decadenza del contratto, le disposizioni previste dal Codice di comportamento per il personale degli uffici della Giustizia amministrativa adottato con D.P.C.S. n. 111 del 17 marzo 2021 e pubblicato sul sito internet istituzionale: giustizia-amministrativa.it, nella pagina "Amministrazione trasparente" > Sezione: “Disposizioni Generali” > Sottosezione: “Atti generali” > “Codice disciplinare e codice di condotta” ed a rilasciare all'Amministrazione la relativa dichiarazione di impegno.

ART. 26 – SOSPENSIONE DEI SERVIZI

L'appaltatore non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con il committente. L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell'outsourcer costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa. In tal caso l'Amministrazione procederà nei confronti dell'appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'amministrazione e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

ART. 27 – DESIGNAZIONE A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

In ragione dell'oggetto del contratto, comportante l'esecuzione di attività di Trattamento di dati personali e/o sensibili di cui è Titolare questa Amministrazione, l'appaltatore, con separato **atto di designazione, che si allega per opportuna conoscenza (v. all.to n8)**, sarà nominato quale "Responsabile del Trattamento" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE.

Il personale che è chiamato a svolgere il "*Servizio di gestione dell'archivio di deposito e dei servizi di archiviazione e dello scarto dei fascicoli processuali "definiti" negli anni dal 1986 al 2012*" deve essere designato "incaricato del trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003". In particolare, l'Appaltatore, n.q. di Responsabile del Trattamento dei dati, deve dare appropriate istruzioni al personale con riferimento alla tutela della riservatezza su dati, fatti e circostanze di cui egli viene a conoscenza. L'Appaltatore s'impegna, al termine del rapporto contrattuale, a cancellare ogni dato personale di cui sia venuto a conoscenza, se non diversamente disposto da leggi o regolamenti.

Qualora l'Appaltatore volesse far ricorso al subappalto o al subaffidamento, dovrà provvedere secondo quanto previsto dal punto 2.7 "Ricorso a Sub-Responsabili del trattamento" dell'all.to 6 "Schema atto di designazione resp. del tratt."

ART. 28 - OBBLIGAZIONI AL TERMINE O ALL'INTERRUZIONE DEL CONTRATTO

Al termine naturale o prematuro (risoluzione, recesso, fallimento dell'Appaltatore, forza maggiore) del rapporto contrattuale l'operatore economico uscente dovrà procedere:

1. entro sette giorni dal termine naturale o prematuro del rapporto contrattuale alla restituzione/consegna, presso i propri locali di archiviazione, dei fascicoli processuali racchiusi nei contenitori, fino a quel momento affidati dall'Amministrazione alla sua custodia mantenendone intatte le caratteristiche di integrità fisica e logica, al nuovo gestore che li preleverà senza oneri per l'Amministrazione;
2. a fornire all'Amministrazione, senza ulteriori oneri, i supporti elettronici contenenti i file dati contenuti nel database del sistema informativo utilizzato per la gestione del servizio;
3. predisporre la distinta di consegna da far firmare all'Appaltatore subentrante;
4. assicurare all'Amministrazione il servizio di richiesta dei fascicoli, ancora presso il Centro di archiviazione, durante tutta la fase di restituzione;
5. disporre un verbale di chiusura lavori per attestare la corretta e completa esecuzione, al termine delle operazioni di trasferimento.

ART. 29 – FORO COMPETENTE

Per ogni controversia è competente il foro di Palermo.

ART. 30 – RINVIO

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Capitolato speciale si fa espresso rinvio alla documentazione relativa alla disciplina del MEPA, ivi compresi il Bando di Abilitazione e i relativi Allegati (il Capitolato Tecnico, le Condizioni Generali del Contratto, le Regole, etc...), a tutti gli atti e i documenti che disciplinano l'abilitazione, la registrazione, l'accesso e la partecipazione dei

soggetti al MEPA, al D.Lgs. 81/2008 ed alla legislazione comunitaria e nazionale di settore vigente in materia di appalti nonché ad ogni altra norma di carattere generale, in quanto compatibile.

ART. 31 – RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dr. Ignazio Di Nino - Tel. 091/7431216 – e-mail i.dinino@giustizia-amministrativa.it.

Il RUP

PER ACCETTAZIONE DI TUTTE LE CLAUSOLE DEL PRESENTE CAPITOLATO SPECIALE

Per la ditta (legale rappresentante)

FIRMA DIGITALE*

***Si invita ad apporre la firma digitale preferibilmente in formato Pades
posizionata nel soprastante spazio di firma.**